

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1027 del 04/03/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI FERRARA. DITTE: INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A., BENVIC S.R.L., CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. PRATICA: FEPPA1478.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1038 del 03/03/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro MARZO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico”);

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/857382 del 02/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27 del r.r. 41/2001, la società INOVYN Produzione Italia S.r.l., c.f. 08578190962, la società BENVIC EUROPE S.p.A., c.f. 01233130499, la società SOFTER S.p.A., c.f. 09211800157 e la società

VINYLOOP FERRARA S.p.A., c.f. 01506280385, hanno richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante opere fisse, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n. 4582 del 04/04/2014 alle società SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A., SOLVAY BENVIC EUROPE-ITALIA S.p.A., SOFTER S.p.A. e VINYLOOP FERRARA S.p.A. (cod. FEPPA1478), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 5 pozzi più una “sesta fonte” (acque raccolte da 4 impianti Well-point e da 3 impianti con finalità di bonifica);
- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara, località parco industriale, su terreno censito al fg. n. 101, mappali n. 2 – 12 – 1108 – 1109;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio complessiva pari a 49,8 l/s; portata media complessiva pari a 30 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 943.689,60 mc/anno;

PRESO INOLTRE ATTO

- che con domanda PG/2014/257718 del 09/07/2014 la società BENVIC EUROPE S.p.A., c.f. 01233130499, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione (FEPPA1478) rilasciata a SOLVAY BENVIC EUROPE-ITALIA S.p.A.;
- che con domanda PG/2014/364483 del 09/10/2014 la Società Italiana del Cloro S.r.l., c.f. 08578190962, ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione (FEPPA1478), rilasciata a SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A.;
- che con domanda PG/2014/364519 del 09/10/2014, rettificata successivamente con PG/2016/173139 del 11/03/2016, le quattro società titolari della concessione hanno richiesto la variante non sostanziale riguardante la dismissione di parte degli impianti di estrazione riferibili alla “sesta fonte”;

- che con domanda PG/2015/539767 del 29/07/2015 la società INOVYN Produzione Italia S.r.l., c.f. 08578190962, ha richiesto il cambio di titolarità della concessione subentrando alla Società Italiana del Cloro S.r.l.;
- che con domanda PG/2016/173100 del 11/03/2016 la società INOVYN Produzione Italia S.p.A., c.f. 08578190962, ha richiesto il cambio di titolarità della concessione subentrando alla società INOVYN Produzione Italia S.r.l.;
- che con domanda PG/2020/11004 del 23/01/2020 la società INOVYN Produzione Italia S.p.A., c.f. 08578190962, la società BENVIC S.r.l., c.f. 01233130499, e la società CELANESE Production Italy S.r.l., c.f. 09211800157, hanno richiesto il cambio di titolarità dell'istanza, risultando così gli unici soggetti interessati all'ottenimento della concessione di derivazione, e hanno variato in diminuzione i quantitativi di portata e di volume richiesti in funzione alle attuali esigenze;
- che all'interno della domanda PG/2020/11004 del 23/01/2020 è stata individuata come referente per le comunicazioni la società INOVYN Produzione Italia S.p.A. (riferimento operativo pro tempore sig. Fabio Ferri);

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di

concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che le richiedenti:

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- hanno versato in data 20/02/2014 la somma pari a 4.709,11 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale che viene mantenuto per la presente concessione;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. FEPPA1478;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a INOVYN Produzione Italia S.p.A., c.f. 08578190962, a BENVIC S.r.l., c.f. 01233130499, e a CELANESE Production Italy S.r.l., c.f. 09211800157, il rinnovo con variante non sostanziale e cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica FEPPA1478, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 5 pozzi più una “sesta fonte” (acque raccolte da 4 impianti Well-point e da 3 impianti con finalità di bonifica);
- ubicazione del prelievo: Comune di Ferrara, località parco industriale, su terreno censito al fg. n. 101, mappali n. 2 – 12 – 1108 – 1109;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio complessiva pari a 49,0 l/s; portata media complessiva pari a 24,8 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 782.000 mc/anno;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/03/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 4.048,47 euro;
5. di dare atto che l'importo relativo al deposito cauzionale è mantenuto pari a 4.709,11 euro;
6. di dare atto che la società referente per le comunicazioni è stata individuata in INOVYN Produzione Italia S.p.A. (riferimento operativo pro tempore sig. Fabio Ferri);
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a INOVYN Produzione Italia S.p.A., c.f. 08578190962, a BENVIC S.r.l., c.f. 01233130499, e a CELANESE Production Italy S.r.l., c.f. 09211800157 (cod. pratica FEPPA1478).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è costituita da 5 pozzi, con le caratteristiche di seguito sinteticamente riportate, più una "sesta fonte", costituita da 4 impianti Well-point, dall'impianto zona B1-2008 e da 2 impianti MPE (nuclei A e B) realizzati con finalità di bonifica, ubicati nel Comune di Ferrara.

Pozzi	Profondità [m]	UTM RER X	UTM RER Y	Foglio	Mappale
Pozzo 1 (P12Abis)	45	705634	971121	101	2
Pozzo 2 (P20A)	45	705592	971475	101	1108
Pozzo 3 (P22bis)	45	705605	971434	101	2
Pozzo 4 (W1)	45	705496	971055	101	2
Pozzo 5 (W2)	45	705630	971086	101	2

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 49,0 l/s, con portata media di 24,8 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 782.000 mc/anno.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo Pianura Alluvionale Costiera – confinato, identificato con codice 0640ER-DQ2-PCC.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante bollettino postale sul conto corrente postale 1018766582 o mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT42C0760102400001018766582, intestati a Regione Emilia Romagna. In mancanza l'amministrazione dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il canone per l'anno in corso è quantificato in 4.048,47 euro, mentre per le annualità successive il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 4.709,11 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della

concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di

funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo di concessione e il termine di validità della stessa.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni

arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.